

REGOLAMENTO

ACQUA POTABILE

***SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
COMUNE DI GAMBAROGNO***

Novembre 2010



Indice dei contenuti

Indice dei contenuti	2
I - PREAMBOLO.....	5
II - DISPOSIZIONI GENERALI	5
<i>Art. 1: Costituzione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 2: Scopo e campo di applicazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 3: Basi giuridiche.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 4: Organizzazione.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6: Competenze del Municipio.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 7: Compiti dell'Ufficio tecnico comunale (in seguito UTC)</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8: Commissione di revisione.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9: Contabilità del servizio di approvvigionamento idrico.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10: Risultati di esercizio.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11: Zona di distribuzione.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12: Compiti del servizio di approvvigionamento idrico</i>	<i>7</i>
III - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	7
<i>Art. 13: Piano generale dell'acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)</i>	<i>7</i>
<i>Art. 14: Rete di distribuzione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15: Condotte principali.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 16: Condotte di distribuzione e dorsali.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17: Costruzione</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18: Idranti.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 19: Accesso, azionamento degli idranti e delle saracinesche.....</i>	<i>8</i>
IV - ALLACCIAMENTI.....	8
<i>Art. 20: Domanda di allacciamento</i>	<i>8</i>
<i>Art. 21: Rifiuto di allacciamento</i>	<i>9</i>
<i>Art. 22: Tracciato e caratteristiche</i>	<i>9</i>
<i>Art. 23: Condizioni tecniche</i>	<i>9</i>
<i>Art. 24: Utilizzazione di proprietà private, servitù</i>	<i>9</i>
<i>Art. 25 : Realizzazione delle condotte di allacciamento.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 26: Proprietà dell'allacciamento e della dorsale.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 27: Sostituzione dell'allacciamento e della dorsale</i>	<i>10</i>
<i>Art. 28: Manutenzione dell'allacciamento e della dorsale.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 29: Modalità di intervento</i>	<i>11</i>
<i>Art. 30: Messa fuori esercizio.....</i>	<i>11</i>
V - INSTALLAZIONI INTERNE	11

Art. 31: Esecuzione.....	11
Art. 32: Prescrizioni tecniche.....	11
Art. 33: Collaudo	12
Art. 34: Obblighi del titolare dell'allacciamento	12
Art. 35: Pericolo di gelo.....	12
Art. 36: Dovere di informazione.....	12
Art. 37: Controlli.....	12
Art. 38: Responsabilità.....	12
Art. 39: Impianti di trattamento dell'acqua.....	13
VI - FORNITURA DELL'ACQUA	13
Art. 40: Principi	13
Art. 41: Obbligo di prelievo	13
Art. 42: Limitazione della fornitura.....	13
Art. 43: Esclusione di responsabilità	14
Art. 44: Divieto di cessione dell'acqua	14
Art. 45: Prelievo abusivo	14
Art. 46: Forniture temporanee di acqua per cantieri	14
Art. 47: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici	15
Art. 48: Disdetta dell'allacciamento	15
Art. 49: Ripristino dell'abbonamento.....	15
Art. 50: Limitazione di portata per installazioni speciali.....	15
Art. 51: Piscine	15
VII - APPARECCHI DI MISURA.....	16
Art. 52: Misura e lettura	16
Art. 53: Proprietà e manutenzione.....	16
Art. 54: Ubicazione e installazione.....	16
Art. 55: Responsabilità.....	16
Art. 56: Contestazioni	16
Art. 57: Disfunzioni.....	16
VIII - FINANZIAMENTO	17
Art. 58: Autonomia finanziaria	17
Art. 59: Determinazione delle tasse.....	17
Art. 60: Spese per le condotte principali e di distribuzione	17
IX - COSTI ALLACCIAMENTO.....	17
Art. 61: Allacciamento	17
Art. 62: Casistica e criteri di calcolo	18
Art. 63: Costi di posa	18
Art. 64: Spese di collaudo.....	18
Art. 65: Ricerca perdite	18
Art. 66: Altri costi	18

Art. 67: Costi della dorsale	18
X - TASSE.....	19
Art. 68: Tasse	19
Art. 69: Fatturazione e acconti per costi di fornitura.....	21
Art. 70: Incasso ed esecuzione	21
XI - CAUZIONI	21
Art. 71: In generale	21
Art. 72: Importo e genere della cauzione.....	21
Art. 73: Inadempienza.....	21
Art. 74: Restituzione.....	22
XII - MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE	22
Art. 75: Contravvenzioni	22
Art. 76: Contestazioni e procedure	22
XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 77: Norme transitorie.....	22
Art. 78: Entrata in vigore	22

I - PREAMBOLO

L'acqua è la vita. E' un bene indispensabile e insostituibile di cui abbiamo bisogno ogni giorno.

Senza acqua non c'è vita per nessuno.

L'acqua appartiene alla sfera dei diritti e non del consumo; l'approvvigionamento, il trasporto, la distribuzione e l'uso razionale di questo bene insostituibile rientrano nella responsabilità collettiva di cui il Comune è garante.

II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Costituzione

Il servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Gambarogno, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.

In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.

Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.

Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del servizio, ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.

Il servizio promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni con i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.

Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabile in materia.

L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.

Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4: Organizzazione

Il servizio di approvvigionamento idrico è condotto dai seguenti organi:

- il Consiglio comunale;
- il Municipio.

Art. 5: Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale:

- adotta i Regolamenti, li modifica o ne sospende l'applicazione, li abroga;
- esamina e approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;
- decide su tutto quanto non concerne la gestione ordinaria;
- autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere (sono riservate le procedure amministrative).

Art. 6: Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile del servizio di approvvigionamento idrico e lo rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico e amministrativo del servizio e al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo del servizio d'approvvigionamento idrico integrati a quelli del Comune;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce tramite ordinanza, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
- emana le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario, secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti di fornitura;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Il Municipio ha la facoltà di regolare, tramite un'ordinanza, delle agevolazioni sulle tasse per gli utenti della rete idrica, che adottano misure o installano impianti per l'accumulazione dell'acqua piovana, da usare per l'irrigazione.

L'agevolazione non può superare il 50% del valore della tassa di allacciamento.

Art. 7: Compiti dell'Ufficio tecnico comunale (in seguito UTC)

L'UTC collabora con il Municipio alla gestione del servizio e in particolare:

- formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
- collabora alla stesura e alle modifiche dei Regolamenti.

Art. 8: Commissione di revisione

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.

Art. 9: Contabilità del servizio di approvvigionamento idrico

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato e integrata con quella del Comune già a partire dal 1° gennaio 2011.

Tutti i costi e i ricavi andranno separati con l'obiettivo di poter determinare l'effettivo grado di copertura finanziaria.

Art. 10: Risultati di esercizio

Richiamato l'obbligo di una gestione del servizio finanziariamente autosufficiente (art. 58), gli avanzi e i disavanzi occasionali saranno assorbiti dal capitale proprio del comune.

Art. 11: Zona di distribuzione

Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili del Piano regolatore comunale (PR; cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).

Al di fuori della zona edificabile, il Comune non è, di regola, tenuto a fornire l'acqua. Deroghe possono essere concesse esclusivamente al raccordo d'impianti o attrezzature di pubblico interesse e limitatamente alle possibilità economiche e tecniche del Comune.

La fornitura è comunque garantita alle abitazioni e alle strutture già allacciate alla rete pubblica.

Art. 12: Compiti del servizio di approvvigionamento idrico

Il Servizio distribuisce acqua potabile per uso domestico, pubblico, artigianale e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11 cpv. 1, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

Assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

Può inoltre fornire acqua ad altri Enti di distribuzione.

Provvede in particolare a:

- assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua distribuita;
- informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati i casi di cui agli art. 42 e 43).

Il servizio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo d'installatori. Il Municipio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

III - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 13: Piano generale dell'acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)

Gli impianti di approvvigionamento e distribuzione idrica sono realizzati in base al Piano generale dell'acquedotto (PGA), allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 14: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e gli idranti.

Art. 15: Condotte principali

Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e sono posate in funzione della realizzazione del Piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 16: Condotte di distribuzione e dorsali

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11 e servono gli allacciamenti e le dorsali.

Le dorsali sono condotte di distribuzione private realizzate per servire più allacciamenti.

Art. 17: Costruzione

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione competono esclusivamente al Comune.

Il Municipio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA (Società svizzera imprese gas acqua).

Art. 18: Idranti

Il Comune finanzia l'acquisto, la posa, l'allacciamento e la manutenzione degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario.

Art. 19: Accesso, azionamento degli idranti e delle saracinesche

Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi d'interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone **espressamente autorizzate**.

È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.

Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 75.

IV - ALLACCIAMENTI

Art. 20: Domanda di allacciamento

Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste al Municipio, tramite l'apposito formulario.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e vale quale inizio del rapporto con l'utente.

Art. 21: Rifiuto di allacciamento

Il Municipio può rifiutare un allacciamento, in particolare nei seguenti casi:

- quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- quando dette installazioni sono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Municipio.

I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 22: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) sono stabiliti tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 23: Condizioni tecniche

Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

In casi eccezionali, gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo a una dorsale.

In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo d'interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica. Caso contrario deve sempre esserne garantito l'accesso.

Art. 24: Utilizzazione di proprietà private, servitù

Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù di condotte e di saracinesche necessarie alla fornitura d'acqua, in particolare per l'attraversamento, la posa delle condotte e delle corrispondenti targhe di segnalazione.

Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo e in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune e del dispositivo d'interruzione, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 2 metri, non possono di principio sorgere costruzioni edili, né possono essere fatti crescere alberi d'alto fusto. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere:

- il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture e opere accessorie;
- il diritto d'accesso permanente al fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo e in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune e del dispositivo d'interruzione,

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 25 : Realizzazione delle condotte di allacciamento

Tutti gli allacciamenti privati dovranno essere eseguiti da installatori professionisti, autorizzati dal Municipio.

Art. 26: Proprietà dell'allacciamento e della dorsale

Le parti di allacciamento fino all'entrata del dispositivo di interruzione degli allacciamenti rimangono di proprietà del Comune.

La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

Art. 27: Sostituzione dell'allacciamento e della dorsale

Il Municipio può sostituire l'allacciamento o la dorsale nei seguenti casi:

- limitata capacità di trasporto;
- non conformità alle vigenti normative;
- vetustà dell'allacciamento;
- ripetute perdite;
- altri motivi di ordine tecnico.

I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo IX.

Art. 28: Manutenzione dell'allacciamento e della dorsale

Il Municipio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale nei casi seguenti:

- limitata manovrabilità del dispositivo di interruzione principale;
- non conformità alle vigenti normative;
- ripetute perdite;

- altri motivi di ordine tecnico.

Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo IX.

Art. 29: Modalità di intervento

Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite devono essere immediatamente segnalati al Municipio.

Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione e/o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Municipio può interrompere l'erogazione dell'acqua, dandone tempestivo avviso agli interessati con lettera raccomandata e con l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 30: Messa fuori esercizio

Il Municipio provvede alla separazione dell'allacciamento privato dalla condotta di distribuzione a spese del titolare o secondo quanto previsto nel Capitolo IX, nei seguenti casi:

- nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

V - INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 31: Esecuzione

Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

Per installazioni interne s'intendono il contatore, le valvole d'interruzione, la valvola di ritenuta e/o disgiuntore e il riduttore di pressione.

Art. 32: Prescrizioni tecniche

Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Municipio.

Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta a impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari, è facoltà del Municipio rinunciare a tale esigenza, imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione.

Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna, a seguito di modifiche delle infrastrutture comunali o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Municipio. Se entro il termine fissato

l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Municipio può far eseguire le trasformazioni, oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 33: Collaudo

I responsabili comunali eseguono il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Municipio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Con il collaudo, il Municipio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

Le spese di collaudo sono definite nell'art. 68.

Art. 34: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà siano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 35: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per impedire il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 40 capoverso 2. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 36: Dovere di informazione

Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Municipio i danni e i difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.

Art. 37: Controlli

I responsabili comunali devono poter accedere al contatore e alle installazioni interne per effettuare i controlli.

Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Municipio, deve fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Municipio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua, garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 38: Responsabilità

Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficienti delle installazioni.

Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori, nonché di tutti coloro che questi hanno autorizzato a usare le loro installazioni.

Art. 39: Impianti di trattamento dell'acqua

L'installazione di impianti di trattamento dell'acqua è soggetta a preventiva autorizzazione del Municipio.

Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

VI - FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 40: Principi

La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.

L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Municipio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte a interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 42.

L'acqua è fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.

Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.

Il Comune garantisce una fornitura d'acqua conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.

Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 41: Obbligo di prelievo

L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale, salvo che abbia impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.

Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto comunale, si potranno autorizzare altre Aziende a fornire l'acqua potabile.

Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 42: Limitazione della fornitura

Il Municipio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

- forza maggiore;

- eventi atmosferici straordinari;
- carenza d'acqua;
- lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
- disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
- qualità dell'acqua non conforme alla legislazione vigente in materia di derrate alimentari;
- uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Municipio.

Il Municipio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.

Le limitazioni e le interruzioni prevedibili sono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 43: Esclusione di responsabilità

È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 42 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti, sia indiretti.

Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata a evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 44: Divieto di cessione dell'acqua

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Municipio.

Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 45: Prelievo abusivo

Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.

Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- posando derivazioni prima del contatore;
- azionando saracinesche d'arresto piombate;
- utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche;
- sostituendo l'acqua delle piscine senza autorizzazione (art. 51).

Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e le multe previste al Capitolo XII.

È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 46: Forniture temporanee di acqua per cantieri

La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.

Il Municipio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. L'utente risponde per ogni eventuale danno.

Art. 47: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

Il Comune può fornire acqua a prezzi forfetari a Enti pubblici.

Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione, di competenza del Municipio per quantitativi fino a m³ 1000 e del Consiglio comunale oltre questo quantitativo.

Art. 48: Disdetta dell'allacciamento

L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.

I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Municipio effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Municipio. In questo caso la saracinesca di entrata sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per l' interruzione, sia per il ripristino dell'erogazione.

Art. 49: Ripristino dell'abbonamento

L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Municipio con tre giorni lavorativi di preavviso.

Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 50: Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Municipio regola la portata erogata a installazioni speciali quali impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

La fornitura deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, che regola gli aspetti tecnici.

Art. 51: Piscine

È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 (cinque) metri cubi, indipendentemente dal fatto di essere munita d'impianto di rigenerazione dell'acqua. Sono escluse le vasche a scopo agricolo.

Il riempimento delle piscine potrà essere eseguito solo previo avviso al Municipio e relativa autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta l'anno; le stesse devono essere munite d'impianti di rigenerazione dell'acqua.

L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale a uso domestico e misurata tramite il contatore, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.

Le piscine non allacciate alla rete comunale, riempite con altre fonti - riali, sorgenti private o lago – , se in possesso dell'apposita autorizzazione di prelievo, non sono soggette al pagamento della tassa. Le piscine dovranno essere allacciate alla canalizzazione comunale e munite di un contatore dell'acqua in uscita per il calcolo della relativa tassa.

In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Municipio potrà ordinare, con adeguato preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione di piscine.

VII - APPARECCHI DI MISURA

Art. 52: Misura e lettura

Il quantitativo di acqua erogato è misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.

L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Municipio.

Art. 53: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 54: Ubicazione e installazione

L'ubicazione del contatore è stabilita dal Municipio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.

Il contatore deve essere posato dai responsabili del Comune o da un installatore riconosciuto.

Art. 55: Responsabilità

Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, limitatamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

E' proibito apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 56: Contestazioni

Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dai responsabili comunali e sottoposto a un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 57: Disfunzioni

Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Municipio.

Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo è stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni private o prelievi abusivi da parte di terzi.

VIII - FINANZIAMENTO

Art. 58: Autonomia finanziaria

Il servizio di approvvigionamento idrico deve essere finanziariamente autosufficiente.

Il finanziamento è assicurato da:

- tasse di allacciamento;
- tasse di utilizzazione;
- fatturazione di forniture speciali;
- sussidi ufficiali;
- altre partecipazioni di terzi;
- contributi di miglioria.

Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 59: Determinazione delle tasse

Il tariffario è stabilito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 60: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali sono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

IX - COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 61: Allacciamento

I costi dell'allacciamento comprendono:

- la tassa di allacciamento;
- le spese di collaudo.

Il debitore è il titolare dell'allacciamento.

Art. 62: Casistica e criteri di calcolo

Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- ogni nuovo allacciamento a un immobile finora mai allacciato;
- ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso è addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

La tassa di allacciamento è definita sulla base della volumetria calcolata come da norme SIA.

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza, entro i limiti indicati all'articolo 68.

Art. 63: Costi di posa

I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, incluso il raccordo alla rete di distribuzione, comprendenti le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica, sia per quella sull'area privata.

Art. 64: Spese di collaudo

Le spese di collaudo sono stabilite dal Municipio e fatturate al titolare dell'allacciamento nei limiti indicati dall'art. 68.

Art. 65: Ricerca perdite

I responsabili comunali effettuano unicamente le ricerche di perdite e delle tubazioni per le condotte comunali. Fatta eccezione per i casi di cui all'art. 36, per le ricerche su tubazioni private i proprietari dovranno rivolgersi alle ditte specializzate.

Art. 66: Altri costi

I costi inerenti alla manutenzione, la sostituzione e la messa fuori servizio dell'allacciamento sono stabiliti dal Municipio.

Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti, fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non è prelevata.

Art. 67: Costi della dorsale

I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati, proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

Nel caso di sostituzione integrale della dorsale, per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti sono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

Per i titolari già allacciati in precedenza è dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

X - TASSE

Art. 68: Tasse

Le tasse sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi sotto elencati.

La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa base e di una tassa sul consumo.

La tassa base è dovuta, in ogni caso, indipendentemente dal consumo.

Tasse base	Tassa base CHF	
	minimo	massimo
Residenze primarie e secondarie		
Superficie abitativa $\leq 55 \text{ m}^2$	60	180
Superficie abitativa $\leq 100 \text{ m}^2$	100	300
Superficie abitativa $> 100 \text{ m}^2$	150	450
Monti	60	180
Tassa base per bar e ristoranti, per ogni posto a sedere	2	8
Tassa base per pensioni, ostelli, alberghi e altre strutture ricettive per ogni posto letto o posto tenda	20	80
Rubinetti singoli indipendenti	10	20
Ditte piccole $\leq 100 \text{ m}^2$	60	180
Ditte medie $\leq 300 \text{ m}^2$	100	300
Ditte grandi $> 300 \text{ m}^2$	150	450
Agricoli	60	120

	Tassa CHF/m ³	
	minimo	massimo
Consumo effettivo	0.30	2.50

Noleggio contatori	Tassa CHF	
	minimo	massimo
Contatore 20mm	25	55
Contatore 25mm	30	65
Contatore 32mm	35	75
Contatore 38mm	40	90
Contatore 40mm	50	110

Contatore > 40mm	55	120
------------------	----	-----

	Tassa CHF	
	minimo	massimo
Tasse suppletorie per piscine oltre i 5 m3		
Le piscine fisse o smontabili di qualsiasi materiale, oltre i 5 m3, indipendentemente dal loro riempimento, se allacciate alla rete idrica comunale, pagano una tassa suppletoria, per ogni m3 di capienza.	8	20
Le piscine non allacciate alla rete comunale, riempite con altre fonti - riali, sorgenti private o lago –, se in possesso dell'apposita autorizzazione di prelievo, non sono soggette al pagamento della tassa suppletoria (art. 51 piscine).	0	0
Rinuncia definitiva alla fornitura di acqua	minimo	massimo
per ogni intervento	80	200

	minimo	massimo
Sospensione e ripristino della fornitura		
per ogni intervento	160	350

Consumo acqua per cantieri		
Per ogni m3 di costruzione, calcolato in base alle norme SIA, ritenuto un minimo di CHF 100.00 un massimo di CHF 10'000.00.	0.40	2.50
Nel caso in cui l'utente dimostri che la realizzazione dell'edificio necessita una limitata quantità di acqua, legata alla tipologia della costruzione o dei materiali impiegati, potrà richiedere che la fatturazione avvenga sulla scorta del consumo effettivo, previo montaggio a proprie spese di un contatore, ritenuto un minimo di CHF 100.00. La richiesta dovrà essere presentata con la domanda di costruzione.	0.40	2.50
Tassa di collaudo	minimo	massimo
Per ogni unità insediativa	100	300

	minimo	Massimo
Tasse di allacciamento		
Per ogni 100 metri cubi di volume di costruzione o frazione superiore a 50 metri cubi, calcolati in base alle norme SIA, ritenuto un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 3'000.00.	100	220

Art. 69: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. Le fatture e le decisioni vengono inviate al proprietario dell'immobile il quale, a seconda degli accordi contrattuali, potrà rifarsi sugli affittuari. In caso di vendita dell'immobile la tassa sarà incassata pro rata al momento dell'iscrizione della mutazione presso l'Ufficio dei Registri. Per le nuove costruzioni fa stato la data di rilascio del permesso di abitabilità.
2. Per le proprietà per piani (PPP), con cinque o più unità, dovrà essere definito un amministratore o un rappresentante legale.
3. Eventuali reclami sono da inoltrare in forma scritta al Municipio, entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. Le tasse devono essere pagate nei termini indicati sulla fattura.
4. Non sono concesse riduzioni per i periodi durante i quali gli immobili non sono stati occupati. L'utente può richiedere preventivamente l'inabitabilità temporanea di un immobile o di parte di esso. In questo caso il Municipio ordinerà la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile. I costi di piombatura sono a carico del richiedente. La tassa base e il noleggio del contatore sono dovuti pro rata.
5. Tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento sono maggiorate dell'IVA.

Art. 70: Incasso ed esecuzione

Il Municipio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento con possibilità di addebitare le relative spese.

In caso di ulteriore ritardo, seguirà una diffida raccomandata, con addebito delle spese. Una ulteriore inadempienza comporterà l'apertura della procedura d'incasso.

Il Municipio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Nel caso di un abbonato moroso che, per ragioni diverse, si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune, è possibile condizionare il ripristino completo della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

XI - CAUZIONI

Art. 71: In generale

Il Municipio ha la facoltà di condizionare l'allacciamento e la fornitura al versamento di una cauzione.

Art. 72: Importo e genere della cauzione

La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo annuo dell'abbonato e può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca primaria con sede in Svizzera.

Art. 73: Inadempienza

Il Municipio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non è prestata entro il termine stabilito.

È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 74: Restituzione

Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

Il Municipio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento.

XII - MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 75: Contravvenzioni

Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino a un importo di CHF 10'000.-, secondo l'art. 145 cpv. 2 della Legge Organica Comunale.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.

Il Municipio, nei casi di infrazione accertata, può addebitare le spese amministrative e di intervento al contravventore.

Art. 76: Contestazioni e procedure

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo, in forma scritta, entro 30 giorni.

La decisione del Municipio può essere impugnata, entro 15 giorni dall'intimazione, mediante ricorso al Consiglio di Stato.

XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 77: Norme transitorie

a) Obbligo di posa del contatore

A partire dal 1° gennaio 2011, per tutti i nuovi allacciamenti dovrà già essere posato il contatore.

Al più tardi entro il 31 dicembre 2012 tutti gli utenti dovranno disporre di un nuovo contatore e passare al nuovo sistema tariffario.

b) Tasse

Fino al termine dei lavori di posa dei contatori su tutto il territorio del Comune sono applicate le tasse previste dai Regolamenti delle Aziende municipalizzate di Caviano, Contone, Gerra, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, S. Abbondio e Vira.

Art. 78: Entrata in vigore

Il presente Regolamento, previa ratifica da parte della Sezione Enti Locali, entra in vigore il 1° gennaio 2011, salvo l'articolo 68 che entrerà in vigore al termine dei lavori di posa dei contatori su tutto il territorio del Comune, ma al più tardi il 1° gennaio 2013.

Sono abrogati i Regolamenti delle Aziende municipalizzate di Caviano, Contone, Gerra, Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, S. Abbondio e Vira, salvo gli articoli relativi alle tasse d'uso che rimangono validi fino all'entrata in vigore dell'articolo 68 del presente Regolamento.

Approvato con risoluzione municipale no. 772/2010 del 25 ottobre 2010.

Approvato dal Consiglio comunale il: 20 dicembre 2010.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali il: 23 marzo 2011 (139-RE-11296).

Modifiche art. 68 e 69 ratificate dalla Sezione degli enti locali il: 18 settembre 2013 (139-RE-12432).

Modifica art. 68 ratificata dalla Sezione degli enti locali il: 17 agosto 2015 (139-RE-13370).